

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 757

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2006

Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia
di ordinamento del Corpo della guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, dispone all'articolo 20 che il Comandante generale dell'Arma ha rango gerarchico sovraordinato ai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri, istituiti come noto dallo stesso decreto legislativo.

Lo stesso è accaduto per i generali di corpo d'armata della Guardia di finanza per effetto del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

Le disposizioni del citato decreto legislativo n. 297 del 2000 hanno innovato l'originario regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, di cui al regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, abrogando sia l'articolo 1, che riconosceva che i Carabinieri facevano parte dell'Esercito, sia l'articolo 13 che disponeva che il Comandante generale fosse un generale di corpo d'armata o di divisione.

Pertanto con la entrata in vigore del decreto legislativo n. 297 del 2000 viene a differenziarsi nettamente l'Arma dei carabinieri dall'Esercito, e in modo particolare il Comandante generale dei Carabinieri proviene oggi dalla stessa Arma e non più dall'Esercito.

E tale meccanismo intendiamo ora che sia applicato anche alla Guardia di finanza che,

al contrario, ancora oggi vede il suo Comandante generale provenire - *ex* articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189 - dai generali di corpo d'armata dell'Esercito.

Si tratta, semplicemente, di aggiornare anche le disposizioni relative alla Guardia di finanza nello stesso senso in cui è stata ristrutturata la organizzazione dei Carabinieri.

Inoltre, riteniamo necessario sopprimere esplicitamente l'ultimo periodo del terzo comma, dell'articolo 4 della legge n. 189 del 1959 laddove dice: «Assume la carica di comandante in seconda il generale di divisione più anziano della Guardia di finanza», in quanto al suo posto si deve applicare la già esistente norma che recita: «Il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza più anziano in ruolo assume la carica di comandante in seconda» (articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 69 del 2001).

Il disegno di legge che qui presentiamo si propone quindi di eliminare il limite posto nei confronti dei gradi vertice degli ufficiali della Guardia di finanza che, a differenza di quanto accade per i vertici dell'Arma dei carabinieri, devono ancora provenire dall'Esercito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, è sostituito dal seguente:

«Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».

2. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, le parole: «Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione più anziano della Guardia di finanza» sono soppresse.

